COMUNE DI BIASSONO (MB)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 192 DEL 28/12/2023

Settore/Servizio: Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Sport

OGGETTO: ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 2000, N. 353, DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO (CATASTO INCENDI) E IDENTIFICAZIONE DELLE PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE DA EVENTI INCENDIARI

L'anno 2023, il giorno 28, del mese di Dicembre, alle ore 15.00, in Biassono, nella sede municipale di Villa Verri, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti i seguenti n. 6 amministratori in carica:

Nome	Qualifica	Presente	Nome	Qualifica	Presente
Luciano CASIRAGHI	Sindaco - Borgomastro	SI	Giordano COLOMBO	Assessore	SI
Donato CESANA	Vice Sindaco - Borgomastro	SI	Daniela CASIRAGHI	Assessore	SI
Angelo DE BIASIO	Assessore	SI	Ilaria RIVOLTA	Assessore	In videoconf.

Assume la Presidenza il Sindaco - Borgomastro Luciano CASIRAGHI
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Maria Carrera il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constata la legalità della riunione, invita la Giunta comunale a trattare l'argomento in oggetto.

OGGETTO:	**ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 2000, N. 353, DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO (CATASTO INCENDI) E IDENTIFICAZIONE DELLE PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE DA EVENTI INCENDIARI**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi, contenente divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti ad incendi boschivi, prevede, all'art. 10, c. 2, l'obbligo per i comuni, a seguito dell'approvazione di piano regionale, di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge;
- L'istituzione di detto catasto prevede l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del suolo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti, ovvero:
  1. Vincoli quindicennali: la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l'incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente delle opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo;
  2. Vincoli decennali: nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è fatto divieto di pascolo e caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse da fuoco;
  3. Vincoli quinquennali: sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.

Considerato che Regione Lombardia, come previsto dalla succitata L. n. 353 del

2000, si è dotata del primo strumento di pianificazione “Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” nell’anno 2003, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. VII/15534 del 12 dicembre 2003. Il Piano è stato successivamente oggetto di revisione ed aggiornamento nel 2006 (DGR n. VIII/3949 del 27/12/2006), nel 2009 (DGR n. VIII/10775 del 11/12/2009), nel 2013 (DGR n. X/967 del 22/11/2013), nel 2016 (DGR n. X/6093 del 29/12/2016), nel 2019 (DGR n. XI/2725 del 23/12/2019. L’ultimo piano è stato approvato con D.G.R. 28 dicembre 2022 n. XI/7736 “Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023”;

Dato atto che:

- la procedura di archiviazione dei dati relativi agli incendi boschivi, dal 2020 è interamente gestita dall’Arma dei Carabinieri, in modo informatizzato sul portale SIM (Sistema Informativo della Montagna);
- i dati raccolti dall’Arma dei Carabinieri sono condivisi con Regione Lombardia sulla base di una convenzione in essere che:
  - garantisce la reportistica periodica sugli incendi a scadenze temporali prefissate;
  - assicura annualmente il trasferimento dei dati (derivanti dal C-SIFA) relativi a tutti gli incendi boschivi segnalati sul territorio regionale;
  - rende disponibili a Regione Lombardia le perimetrazioni ed i rilievi delle aree percorse dal fuoco ed i dati ad esse correlati in formato digitale.
- Regione Lombardia agevola l’accesso da parte degli Enti Locali ai dati contenuti nel C-SIFA, rendendo disponibili le procedure anche sul Portale regionale, permettendo di:
  - accedere alla scheda anagrafica dell'incendio (con indicazione del comune, della località, della data dell'evento e della superficie percorsa dal fuoco in ettari);
  - stampare l’elenco delle particelle interessate dall’incendio potenzialmente vincolabili, con indicazione, per ciascuna particella, della superficie incendiata, superficie totale, relativo uso del suolo (ad es. bosco, pascolo, ecc.).
- Dal 1° gennaio 2023 la fonte informativa utilizzata è il Sistema Informativo Antincendio Boschivo SIAB sulla base dei dati acquisiti anche dall’Arma dei Carabinieri.

Dato atto che il Piano Regionale precitato ha attribuito al territorio del Comune di Biassono per il 2023 la “Classe di Rischio 1” (basso rischio);

Vista la relazione del Responsabile del Settore Territorio, Lavori Pubblici, Ambiente e Sport del 20/12/2023 dalla quale si evince che, dalla consultazione delle banche dati regionali, non sono stati censiti incendi boschivi nel periodo 2012-2021 per il Comune di Biassono e che nel 2022 e 2023 non si sono verificati incendi di aree boscate o destinate al pascolo nel Comune di Biassono;

Dato Atto che il Comune di Biassono è sprovvisto del “Catasto delle aree percorse dal fuoco” ai sensi della Legge 353/2000;

Ritenuto pertanto di istituire il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” (catasto incendi) ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, presso l’Ufficio Tecnico comunale, costituito da una relazione tecnica posta in allegato quale parte integrante al presente atto, da cui si evince che nel territorio del Comune di Biassono non sussistono aree che siano state percorse dal fuoco nel periodo 2012-2023 e che siano pertanto oggetto dei vincoli derivanti dalla citata Legge n. 353;

Ritenuto altresì di dare incarico al Responsabile del Settore Territorio, Lavori Pubblici, Ambiente e Sport perché provveda agli adempimenti previsti dal citato art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353;

Dato atto che l’istituzione del “Catasto incendi” non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si approva;
2. Di istituire, ai sensi dell’art. 10, c. 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, il “*Catasto delle aree percorse dal fuoco*” (catasto incendi), costituito dalla relazione tecnica del Responsabile del Settore Territorio, Lavori Pubblici, Ambiente e Sport del 20/12/2023 posta in allegato quale parte integrante al presente provvedimento, dalla quale si evince che nel territorio del Comune di Biassono non sussistono aree che siano state percorse dal fuoco nel periodo 2012-2023 e che siano pertanto oggetto dei vincoli derivanti dalla citata Legge;
3. Di dare atto che, che ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 353/2000, gli elaborati del catasto incendi ivi istituito devono essere pubblicati all’albo pretorio *on line* per 30 giorni consecutivi, durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni e che le eventuali osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all’approvazione definitiva del catasto in questione;
4. Di incaricare il Responsabile del Settore Territorio, Lavori Pubblici, Ambiente e Sport affinché provveda agli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente in materia;

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Carabinieri Forestale “Lombardia” Nucleo Carabinieri Forestale di Carate Brianza (MB).

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Al fine di poter tempestivamente provvedere in merito, la presente delibera, con separata votazione favorevole resa anch'essa all'unanimità dei presenti, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

ALLEGATI:

- Relazione per istituzione catasto incendi;
- Pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Pareri

COMUNE DI BIASSONO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 261**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici/Ecologia/Sport**

Oggetto: **ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 2000, N. 353, DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO (CATASTO INCENDI) E IDENTIFICAZIONE DELLE PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE DA EVENTI INCENDIARI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici/Ecologia/Sport)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/12/2023

Il Responsabile di Settore

Arch. Dario Nespoli

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Maffucci

Il presente verbale viene letto e sottoscritto con firma digitale da:

IL SINDACO - BORGOMASTRO	IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIANO CASIRAGHI	DOTT.SSA ANTONELLA MARIA CARRERA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e depositato presso la sede del Comune di Biassono.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

casiraghi luciano in data 08/01/2024
ANTONELLA MARIA CARRERA in data 08/01/2024